



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

Oggetto: documentazione relativa alla competenza nella ricostruzione dinamica e cinematica degli incidenti dei periti industriali – nomina CTU.

Rispondiamo riguardo la disamina relativa la competenza del perito industriale alla ricostruzione dinamica e cinematica degli incidenti stradali, nonché le modalità ed i motivi di esclusione in materia di iscrizione negli Albi dei CTU di Tribunali e Procure.

1. E' prassi piuttosto diffusa presso gli uffici giudiziari che si attribuiscono incarichi inerenti la ricostruzione dinamica dei sinistri a Periti Assicurativi, iscritti al Ruolo Nazionale, di cui al D. Lgs. 209/05 (ex L. 166/92).

E', altresì, diffusa presso le cancellerie dei tribunali la prassi di accettare le istanze di iscrizione agli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presentate dai predetti Periti Assicurativi, senza che essi siano iscritti in Ordini o Collegi professionali, come prescrive la legge.

Ancora più deteriore ed illegittimo è l'affidamento degli incarichi di CTU, aventi ad oggetto l'accertamento e la stima del danno derivante dai sinistri stradali, esclusivamente a soggetti che siano iscritti nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi.

Tale abitudine, ancorché illegittima, è maturata per la concorrenza ed interazione di più componenti, quali:

- a. l'erroneo convincimento o l'inesistenza di una riserva di legge in ordine all'attività di ricostruzione dinamica e delle cause di un sinistro stradale o la sussistenza di una competenza specifica o concorrente in merito, attribuita dal Legislatore al Perito Assicurativo con la legge 166/92 e relativo decreto attuativo, ora abrogata dal D.lgs. 209/05;
- b. detto erroneo convincimento è maturato alla luce di una produzione normativa non particolarmente chiara ed abbisognevole di un'esegesi approfondita e sistematica;
- c. la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali favorevoli, in materia, ai periti assicurativi (vedasi i provvedimenti della Procura Generale di Catania in merito);
- d. la prassi, normalmente diffusa negli uffici giudiziari, circa l'attribuzione di incarichi a Periti Assicurativi, inerenti la ricostruzione dei sinistri;
- e. il fatto che l'IVASS (già Consap, come ISVAP) avesse sempre ribadito, con argomentazioni non palesemente irragionevoli, la competenza dei periti assicurativi alla ricostruzione delle cause del sinistro, maturandosi il convincimento, proveniente anche da forme di "assicurazioni erronee" pervenute da soggetti istituzionali, di versare in una condizione di liceità.

Orbene, al fine di chiarire le perplessità nascenti da una così errata e disomogenea applicazione delle norme in materia, l'occasione è propizia per evidenziare che:

- l'attività ricostruttiva della dinamica dei sinistri stradali, anche in occasione di Consulenze Tecniche d'Ufficio, è riservata esclusivamente agli Ingegneri ed ai Periti Industriali, muniti unicamente dell'iscrizione ai relativi Albi Professionali;
- l'iscrizione nel ruolo dei Periti Assicurativi è necessaria solo nei casi di incarichi relativi esclusivamente all'estimo dei danni, limitatamente alla consulenza privatistica con natura



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

negoziale nei confronti delle Compagnie assicurative, restando assolutamente esclusa per l'accertamento delle cause e della dinamica dei sinistri stradali;

- l'iscrizione nel solo "ruolo" dei Periti Assicurativi non consente l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio, essendo esso un "elenco" e non un "albo professionale";
- condizione imprescindibile per poter richiedere l'iscrizione nell'albo dei CTU, tenuto presso i Tribunali, a norma degli artt. 13-15 Disp. Att. c.p.c., è l'iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale;

.*.**

2. Competenza alla ricostruzione dinamica, cinematica e causale dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti. Competenza riservata in via esclusiva ad Ingegneri e Periti Industriali – Interdisciplinarietà dell'attività di estimo.

A tal fine, bisogna, innanzitutto, distinguere l'attività di ricostruzione causale del sinistro da quella di stima del danno derivante dal sinistro.

Esse traggono la propria autonomia da profili normativi distinti, sebbene siano riferiti allo stesso evento, rappresentato dall' "incidente stradale o tra natanti", materia regolata dalla Legge 990/69.

Infatti, la ricostruzione dinamica e causale del sinistro presuppone conoscenze specifiche in materia di applicazioni della fisica nelle svariate branche della cinetica, della dinamica, della meccanica, delle forze coinvolte e delle influenze su questi componenti di fattori contingenti idonei a modificare o, comunque, interagire sul piano del normale comportamento dei solidi, ai rilievi geometrici ricostruttivi e rappresentativi del sinistro, nelle sue varie cause e componenti, che l'estimatore del danno non possiede.

Il Legislatore ha riservato l'attività ricostruttiva della dinamica del sinistro solo ed esclusivamente agli Ingegneri ed ai Periti Industriali dell'area meccanica, derivando tale riserva dai rispettivi ordinamenti professionali (art. 51 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. "Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto e art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, "Regolamento per la professione di perito industriale").

Invero, con R.D. 23 ottobre 1923, n. 2537, il Legislatore, all'art. 51, statuiva che "*Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo*".

Con R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, il Legislatore, promulgando il Regolamento per la professione di Perito Industriale attribuiva ad essi, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti, potendo, inoltre essere adempiute, per quanto in particolare attiene ai periti navali e meccanici la progettazione, la direzione e per i periti meccanici anche l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni, le quali non richiedessero la conoscenza del calcolo infinitesimale (Art. 16 R.D. 275/29). Anche in questo caso, come ricorda il regolamento professionale degli Ingegneri e dei Periti industriali, il Legislatore attribuisce una com-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

petenza specifica e riservata per ciò che attiene la ricostruzione dinamica dei sinistri, intesa nell'ambito di quelle perizie od incarichi afferenti le "funzioni esecutive" per i lavori inerenti alle specialità considerate, sia in materia di estimo, cui le operazioni di stima ed accertamento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti siano ad esso connesse.

Infatti, con il termine "perito assicurativo" si fa riferimento ad un soggetto, che, sulla base della propria formazione e capacità tecnico-professionali, è in grado di verificare e valutare il danno causato da un veicolo assicurato. Nello svolgimento della sua attività, questi effettua ispezioni, verifiche e valuta le riparazioni effettuate o da effettuarsi, in ottemperanza alle regole e allo stato dell'arte; determina il valore del veicolo ed esamina i rischi assicurabili.

L'assunto è tanto più evidente, se si approfondisce l'orientamento della giustizia civile ed amministrativa, che, nel tempo, si è cimentata sull'attività ricostruttiva delle competenze professionali, riconosciute dall'ordinamento alle professioni regolamentate.

Esse, esclusivamente di rango ordinistico, sono quelle professioni, cui l'ordinamento attribuisce competenze riservate e tipiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 cod. civ, laddove la legge prescrive l'iscrizione obbligatoria agli albi professionali, custoditi da ordini e collegi, per l'esercizio di determinate, quanto qualificate, attività a competenza tecnica specifica¹.

Sull'interpretazione semantica dei regolamenti delle professioni ordinistiche, pacifica quanto recentissima giurisprudenza amministrativa ammette che, qualora la legge professionale utilizza termini diversi (ad esempio: "comprende", "sono di spettanza", "attribuisce", "spettano", "possono essere adempiute", etc.) dalla locuzione "riserva", non esclude che si tratti di attività per la quale è competente il professionista ordinistico e non esclude che si tratti di attività per la quale è competente ed equivale ad una riserva, nei limiti in cui la definizione di tale ambito sia idonea ad identificare l'oggetto dell'attività professionale (in termini, Tar Lazio, Sez. III ter, 17 novembre 2015 n. 13020, per la professione di psicologo).

Sicché, il fatto che la legge 166/92 abbia introdotto nell'ordinamento la figura del "perito assicurativo" ed abbia ad essa attribuito competenze professionali in materia di accertamento e stima del danno derivante dalla circolazione stradale, non esclude né riduce la "riserva" professionale *ex lege* appartenente alle professioni ordinistiche, quali quelle di Ingegnere e Perito Industriale, cui l'ordinamento ha già riconosciuto tale competenza, testualmente indicata nei rispettivi ordinamenti.

¹ L'Albo professionale, custodito presso ogni ordine e collegio istituito ex lege, assolve ad una funzione di certezza pubblica o legale dell'esistenza per il singolo professionista dell'abilitazione all'esercizio di una determinata professione (secondo M. S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1993, p. 516 e p. 644, ciò realizza una forma di pubblicità permanente). Infatti, l'iscrizione all'Albo è preordinata proprio all'esercizio di attività professionali e ne costituisce l'indice formale di essenziale rilievo, indipendentemente dall'effettivo esplicarsi di essa, legata a circostanze contingenti e variabili di per sé di difficile accertamento (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 1990, n. 1050, in Cons. Stato 1990, I, 1572). L'iscrizione in un albo professionale, pertanto, ha carattere di accertamento costitutivo di uno status professionale, sicché fino a quando non sia rimossa, impone a chiunque di prendere atto che il soggetto ha il diritto di svolgere con i terzi l'attività connessa allo status (Cass., 7 ottobre 1981, n. 5260, Foro it. Rep. 1961, voce <<Professioni intellettuali>>).

Da ciò, si afferma che l'iscrizione all'albo professionale viene a costituire una autorizzazione ricognitiva, da cui si fa derivare direttamente dalla legge la legittimazione a svolgere l'attività professionale, con la conseguente appartenenza necessaria all'Ordine od al Collegio, con tutti i doveri ed i diritti ad esso inerenti (il cosiddetto "status professionale"), con l'ulteriore precisazione che nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi, con la conseguenza che quando ciò non sia richiesto, le attività professionali sono libere e non solo subordinate all'iscrizione in particolari albi (Cass., 18 giugno 1965, n. 1266, in Foro it. Rep. 1965, voce <<Professioni intellettuali>>; Cass., 10 aprile 1980, n. 2305, ibidem).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

La legge n. 166/92 (ora D.Lgs. 209/05) ha inteso solo disciplinare l'attività di coloro che, con carattere di continuità, esercitano per conto di privati o di compagnie assicurative, l'attività di stima dei danni alle cose dei veicoli e natanti soggetti alla legge 990/69 e assume rilievo nei rapporti diretti tra il danneggiato e l'impresa di assicurazioni, nel momento in cui il primo intenda proporre alla compagnia di assicurazione una istanza di liquidazione ovvero opporsi ad una proposta di liquidazione ritenuta inadeguata; in tal caso, il danneggiato si rivolge ad un professionista iscritto nel ruolo, offrendo alla compagnia una stima proveniente da persona specificatamente qualificata.

In tal senso, era eloquente il disposto dell'art. 3 della legge n. 166/92 che prevedeva espressamente che *“le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha facoltà di accertarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'art. 1”*. (in termini, v. TAR per la Sicilia, Catania, Sez. III, n. 76/2001).

In definitiva la figura del perito assicurativo, come peraltro denuncia la stessa qualifica, viene in rilievo soltanto nei rapporti tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice e limitatamente all'accertamento e stima dei danni alle cose, senza, per ciò stesso rilevare, in altri ambiti, laddove sono competenti all'attività di stima del danno quei professionisti, come Ingegneri e Periti Industriali, che già posseggono *ex lege* tale competenza.

Pertanto, con le leggi 166/92 e D.Lgs. 209/05, la competenza in materia di accertamento ed estimo del danno ha allargato la platea dei professionisti in grado di svolgere attività tecniche specifiche in materia, che da attività tecnica “tipica” e “riservata in via esclusiva” ad Ingegneri e Periti Industriali, è divenuta “tipica” e “riservata in via concorrente” con i Periti assicurativi, di cui alla Legge 166/92 e succ. mod. ed integr., abrogata dal D. Lgs. n. 209/2005.

La conseguenza sostanziale di tale principio è che non può essere pretesa alcuna iscrizione in ulteriori elenchi professionali, per quelle professioni, come quella di Ingegnere e Perito Industriale, che già hanno il proprio albo professionale, la cui appartenenza riserva loro competenze tecniche specifiche nelle materie di stima dei danni, attribuite testualmente nei rispettivi ordinamenti professionali.

.*.***

3. Sulla competenza professionale concorrente di Ingegneri e Periti Industriali in materia di accertamento e stima del danno.

A tale proposito, si ricorda che, siccome è l'esame di Stato che *“abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964)”*, al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale, per il Perito Industriale come per l'Ingegnere, *“è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione”* (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum). Infatti, la giurisprudenza di merito è pacifica nel ritenere che i curricula scolastici hanno *“valore integrativo nell'interpretazione della normativa”*, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, *“ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni”* (*ex coeteris*, Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

“È quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista” (Cass. cit.)

Il Decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, recante *“Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale”*, (pubb. nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1992, n. 32), all'Allegato A nell'indicare l'argomento della prima prova scritta o scritto-grafica, menziona espressamente, *“la funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica”* e *“la ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica”*.

Da ciò deriva che tutte quelle attività che la legge identifica come proprie di una categoria di professionisti, per i quali è previsto un regime di protezione, non possono essere esercitate da chi non possiede la conseguente abilitazione.

Ulteriori elementi di valutazione in ordine alla succitata riserva di legge in materia di ricostruzione dinamica dei sinistri si rinvencono, altresì, nella Legge 12 marzo 1957 n. 146, relativa alla tariffa professionale dei Periti Industriali, agli artt. 30 (*“Danni causati da un sinistro di qualsiasi natura”*), 38 (*“Danni in caso di sinistri marittimi”*) e 41 (*“Studio della causa originaria di un danno in generale”*).

A tal proposito, si ricorda che l'art. 3 lett. d) Legge 2 febbraio 1990, n. 17 (*“Modifiche all'ordinamento professionale del perito industriale”*) rinvia al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e alla legge 12 marzo 1957, n. 146 (legge tariffaria del perito industriale) e successive modificazioni, ovvero alle fonti legali, attraverso le quali individuare le attività rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al titolo di studio (v. art. 3, comma 2, lett. d) L. n. 17/90).

In questa dimensione, gli artt. 30, 38 e 41 della legge 12 marzo 1957, n. 146 risultano indici certi e concordanti con quelli che sono stabiliti dalla regolamentazione professionale e dalla ricostruzione della fattispecie in materia².

Anche l'accertamento e la stima dei danni provocati dalla circolazione dei mezzi, soggetti ad assicurazione obbligatoria RCA rientra certamente nell'ambito delle attività professionali di competenza degli ingegneri e dei periti industriali, pur se non più a loro espressamente riservate.

Tale precetto, oltre che nella giurisprudenza³, trova fondamento normativo, ancora una volta, nella legge professionale degli ingegneri ed, in particolare, nell'ampia ed esplicita formulazione dell'art.

² A conferma di ciò, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene rilevanti le disposizioni contenute nella tabella professionale, al fine di individuare l'ambito delle rispettive competenze dei periti industriali, in relazione alle loro differenti specializzazioni (Cass. Pen., sez. VI, 27 marzo 1995, in *Giur. it.*, 1996, II, 4; Cass., Sez. VI, 27 aprile 1995, n. 609, Cass. Pen., Sez. VI, 11 maggio 1995, n. 723; *Cass. Pen.*, 1997, n. 1708; così, anche, Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in *Foro it.* 1994, I, col. 2980).

³ Tra la giurisprudenza edita, cfr. Cons. stato, Sez. IV, 22 maggio 2000 n. 2938: *“Dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 – approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto – si desume che sono riservate alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile mentre rientrano nella competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (depuratori, acquedotti, fognature e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

51 del R.D. 25 ottobre 1925, n. 2537, che, nel riepilogare l'area delle prestazioni professionali loro riservate, ricomprende anche quelle *“inerenti alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle macchine nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”*.

Coerentemente, anche la relativa tariffa professionale prevede in maniera specifica le prestazioni di perizia per accertamento e valutazione danni⁴.

A tale interpretazione, si è conformato anche il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, con nota del 2 marzo 1998, prot. n. 7/09003003/760/U, che, argomentando dalla Legge n. 166/1992, istitutiva del “Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi”, testualmente afferma: *«Ora, è indubbio che alcuni periti industriali seguono un corso di studi che consente loro di acquisire le conoscenze necessarie per poter svolgere le attività citate. ... L'art. 5 della l. n. 166/1992, infatti, stabilisce l'esonero dall'esame per coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica, siano iscritti nel relativo albo da almeno tre anni ed abbiano esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico. Pertanto, il legislatore ha riconosciuto ai periti meccanici una professionalità specifica nel settore dell'infortunistica stradale, riconoscendogli il diritto all'iscrizione al ruolo con esonero dall'esame ...»*.

Inoltre, nel rispetto delle norme professionali, stabilite da fonti legislative primarie, con la norma UNI⁵ 11294 – Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali, a settembre 2008, ha stabilito un minimo di competenze per la qualificazione dei tecnici che effettuano una corretta ricostruzione degli eventi, delle cause tecniche che li hanno determinati e delle persone coinvolte nell'incidente (*“Qualification of road accident reconstructionists”*), riconoscendo esclusivamente nei regolamenti professionali degli Ingegneri (R.D. 2537/1925) dei Periti Industriali (R.D. 275/1929) le competenze tecniche specifiche riservate dalla legge per eseguire la ricostruzione dinamica dei sinistri stradali.

Infine, nella medesima direzione si è mossa anche la determinazione della Autorità Vigilanza Lavori Pubblici del 21 dicembre 2000 n. 57, che individua l'esclusiva competenza degli ingegneri in materia di lavori relativi alle vie e agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo, ameno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati.

** *** **

4. Il Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi – competenze professionali a confronto.

In tale contesto normativo, si è inserito il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“cd. codice delle Assicurazioni Private”), che ha dedicato un intero capo (VI Titolo X) ad una particolare categoria di consulenti, di cui spesso si avvalgono le imprese di assicurazioni in sede di stima e accertamento dei danni

architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 51, 2° comma cit., che conserva però concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi *de quibus*), di conseguenza, la progettazione delle opere idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri”).

⁴ Cfr. art. 59 della Tariffa Professionale L. n. 143 del 1949.

⁵ L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) partecipa, in rappresentanza dell'Italia all'attività di formazione tecnica degli organismi sovranazionale di normazione a garanzia degli interessi del consumatore e della collettività, nel rispetto delle norme professionali, stabilite da fonti legislative primarie.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dai natanti: i cd. "periti assicurativi".

Con il termine "perito assicurativo" si fa riferimento ad un soggetto che, sulla base della propria formazione e capacità tecnico-professionale, è in grado di verificare e valutare il danno causato da un veicolo assicurato. Nello svolgimento della sua attività, questi effettua ispezioni, verifiche e valuta le riparazioni effettuate o da effettuarsi in ottemperanza alle regole e allo stato dell'arte; determina il valore del veicolo ed esamina i rischi assicurabili.

La Legge 17 febbraio 1992 n. 166 ha istituito un Ruolo Nazionale dei periti assicurativi presso il Ministero dell'industria (ora Ministero per lo Sviluppo Economico - MISE), sancendo il divieto per i non iscritti di esercitare la relativa attività professionale (art. 4).

Successivamente, l'art. 156 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante "*Codice delle Assicurazioni Private*", recependo, in larga parte, la Legge 17 febbraio 1992, n. 166, prescrive la obbligatorietà dell'iscrizione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi per i professionisti che intendano esercitare l'attività di accertamento ed estimo dei danni derivante da incidente stradale o tra natanti, istituito e tenuto dall'IVASS⁶.

In pratica, "*l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157*".

Tuttavia, la riserva legale, di cui alle predette norme di riferimento, non va interpretata, quale attribuzione di competenze professionali specifiche in via esclusiva a coloro che siano iscritti nell'istituito ruolo; ma, diversamente, essa va intesa in chiave di attività professionale esercitata secondo i principi, più volte affermati dalla Corte Costituzionale, di concorrenza parziale ed interdisciplinarietà con le altre professioni regolamentate, quali Ingegneri e Periti Industriali, che, fino all'entrata in vigore della norma suddetta, esercitavano tali attività, sempre in via riservata, ma non più in esclusiva (v. Corte Costituzionale, sentenza 21 luglio 1995 n. 345, rel. Chieppa).

Ciò vuol significare che sia l'Ingegnere sia il Perito Industriale possono esercitare anche l'attività di accertamento ed estimo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, in quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, anche in considerazione del fatto che la Legge n. 166/1992, recepita dal D.lgs. n. 209/2005, ha allargato la platea di professionisti che possono esercitare l'attività di estimo del danno, previa iscrizione nel Ruolo dei Periti Assicurativi.

"Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica". (v. Corte Cost. cit.)

La norma ha introdotto una riserva di legge per l'esercizio dell'attività dei Periti Assicurativi, avente ad oggetto esclusivamente le materie indicate nel predetto art. 156 ovvero la stima del danno provocato dal sinistro, regolato dalla Legge 990/69, la cui obbligatorietà è limitata ai rapporti di natura provatistica correnti tra il professionista e la Compagnia assicurativa.

⁶ Il ruolo è stato istituito con l'art. 157 del d. lgs. N. 209 del 2005 e con il relativo regolamento n. 11 del 3 gennaio 2008 dell'ISVAP (ora IVASS), che disciplina, tra l'altro, la procedura di iscrizione e le forme di pubblicità per l'accesso al ruolo.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

Quindi, con la L. n. 166/92, ora sostituita dal “Codice delle Assicurazioni Private” (D.Lgs. 209/2005), il Legislatore ha esteso l’interdisciplinarietà di alcune delle funzioni una volta riservate, in via esclusiva, agli Ingegneri ed ai Periti Industriali, limitatamente all’estimo dei danni derivanti dalla circolazione.

Tale estensione si limita alla stima ed accertamento dei danni, ma non anche, per i Periti Assicurativi, iscritti nel ruolo nazionale, alla competenza, riservata agli Ingegneri ed ai Periti Industriali – con particolare riferimento a quelli meccanici e navali – in materia di ricostruzione dinamica dei sinistri e di rappresentazioni geometriche degli stessi.

Infatti, dall’esame letterale della norma istitutiva del “Ruolo dei Periti Assicurativi”, emerge come il Legislatore, nel definire l’attività professionale del perito assicurativo, si concentri sulla “stima” e “l’accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione” dei mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria RCA. Si focalizza, pertanto, una competenza constatativa dei danni alle cose, che comprende – ed in questo senso va interpretato il riferimento alla nozione di “accertamento” – una corretta valutazione della riparazione eseguita e da eseguire a regola d’arte e dei costi necessari, al fine dichiarato di rendere operativo – limitandone il contenzioso – il meccanismo introdotto con l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile, disciplinata dalla Legge 990/69.

Il Legislatore, infatti, giammai richiama il concetto di “applicazioni della fisica” o di “rilievi geometrici” esplicitato, per esempio nella determinazione dei contenuti dell’attività professionale dell’Ingegnere e di Perito industriale e si limita ad affidare al Perito Assicurativo la stima e l’accertamento del danno alle cose, mentre, invece, la ricostruzione della dinamica del sinistro impone valutazioni e considerazioni con riferimento anche alle persone coinvolte nell’incidente ed, in particolare, ai tempi di reazione delle stesse, alle manovre soggettive poste in essere, in grado di interagire in modo significativo, sul rapporto delle forze coinvolte, sul comportamento delle macchine e dei materiali ed, in ultima analisi, sulla cinetica dell’evento, con influenza decisiva in ordine alla responsabilità civile e penale degli agenti.

Infine, da un punto di vista logico, appare opportuno osservare che la ricostruzione dinamica di un sinistro, che non sia particolarmente semplice, impone la conoscenza approfondita nelle materie tipiche del corso di laurea universitaria di ingegneria e del corso di studi professionali del perito industriale di area meccanica e navale, per ciò che attiene i veicoli e i natanti, materie che neppure appartengono, se non, in alcuni casi e, comunque, in via assolutamente residuale, ai corsi di studio per alcuni dei titoli richiesti come requisiti per l’ammissione alla prova di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei periti assicurativi, quali, ad esempio, a corsi di laurea in materie letterarie od alla maturità commerciale con indirizzo amministrativo, alla maturità tecnica femminile con indirizzi di economia dietista o dirigenti di comunità, alla maturità agraria con indirizzo in viticoltura ed enologia, titoli di studio contemplati nell’art. 5 del Decreto Ministeriale 9 settembre 1992, n. 562 (“Regolamento recante modalità per l’iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi”).

** *** **

5. Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso tribunali e Procure. Divieto di iscrizione per i periti assicurativi non iscritti ad un ordine o collegio professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

In merito alla contemporanea iscrizione del professionista regolamentato nel ruolo, di cui alla Legge n. 166/92, si consideri, che nulla osta a che il professionista già iscritto all'Albo possa richiedere l'iscrizione nel "Ruolo dei Periti Assicurativi", stante l'ontologica diversità tra il "Ruolo" (ovvero un mero elenco di professionisti) ed un ordine professionale organizzato in Albo, non avendo, i tratti caratterizzanti dei principi dell'autonomia, indipendenza ed autarchia dell'ente/ordine professionale.

In considerazione di quanto suesposto, preme sottolineare che l'iscrizione al "ruolo" nazionale dei periti assicurativi, non costituendo l'espressione di un ordine professionale, non consente l'ufficio di consulente tecnico, a norma degli artt. 13-15 delle Disp. Att. al codice di procedura civile, tenuto conto che condizione imprescindibile per l'iscrizione all'albo dei CTU, conservato presso le cancellerie dei Tribunali, dei Giudici di Pace e delle Procure della Repubblica, è l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale. *"I Periti Assicurativi non sono espressione di una categoria organizzata in un Ordine o Collegio, per essi essendo prevista solo l'iscrizione in un ruolo che si configura come mero titolo legittimante all'accertamento e alla stima di danni provocati dalla circolazione stradale"* (così, Corte di Appello di Roma, ordinanza del 10 maggio 1998 – Corte di Appello di Napoli 27, ordinanza 27 giugno 2001).

Di contro, tanto l'art. 15 quanto il successivo art. 16 delle Disp. Att. al c.p.c., disciplinando, rispettivamente, i requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo dei consulenti del Tribunale e le modalità di presentazione della domanda d'iscrizione oltre che della necessaria documentazione, prevedono chiaramente che solo i professionisti iscritti in appositi Albi professionali possano ottenere l'iscrizione nel ridetto Albo del Tribunale.

Per quanto concerne, poi, il successivo art. 22, si deve evidenziare che tale disposizione, mentre al primo comma prescrive che tutti i giudici debbano affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'Albo del Tribunale della circoscrizione in cui hanno sede, introduce un'eccezione al secondo comma, contemplando la possibilità per il giudice istruttore di conferire un incarico ad un consulente tecnico iscritto in Albo di altro Tribunale o a persona non iscritta in alcun Albo (dei consulenti tecnici di tribunali), a condizione, tuttavia, che il Presidente venga sentito al riguardo e che nel provvedimento vengano indicati i motivi della scelta. E' di immediata evidenza che anche tale previsione normativa non contenga alcun riferimento alla possibilità di includere nell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale esperti non iscritti ad ordini professionali.

Quanto innanzi sostenuto trova conforto pure nella circolare del 13 luglio 1987 dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia, ora Ministero della Giustizia, laddove è chiaramente evidenziato che *"...in effetti le disposizioni contenute negli artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c. sembrano prevedere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici dei soli professionisti iscritti in albi professionali..."*. Senonché, solo apparentemente in contrasto con tale premessa, discostandosi dal dato normativo, il Ministero giunge poi a sostenere che, qualora sorga per i giudici l'esigenza di avvalersi nel corso dell'istruttoria dell'ausilio di esperti non rientranti nelle categorie dei professionisti iscritti in appositi Albi professionali, questi ultimi possano ottenere l'iscrizione nell'Albo dei consulenti del Tribunale purché siano iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti esistenti presso le Camere di Commercio. Ma ciò non vale per la materia assicurativa relativa alla infortunistica stradale.

Emerge allora con ogni evidenza come tale ultima previsione rappresenti, secondo il Ministero, un'eccezione alla regola fondamentale e che, in quanto tale, debba essere limitata solo ed esclusivamente alle ipotesi in cui i giudici abbiano l'esigenza del contributo di particolari esperti con precipue



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

competenze, differenti da quelle possedute dai professionisti regolarmente iscritti in Albi professionali.

Per quanto premesso, deve concludersi che è consentito al Perito Assicurativo, iscritto al relativo ruolo nazionale, la stima e l'accertamento dei danni alle cose derivanti da un sinistro inerente alla circolazione dei veicoli, intendendosi per "stima" ed "accertamento" la constatazione degli stessi, la valutazione sulle riparazioni già effettuate, le stime relative alle riparazioni da eseguire con i criteri consoni alle regole ed allo stato dell'arte.

A norma degli artt. 13 e 15 delle Disp. Att. al c.p.c., egli potrà essere iscritto negli elenchi dei CTU dei tribunali solo se risulti iscritto negli elenchi tenuti dalla Camera di Commercio.

Tuttavia, l'ipotesi è assolutamente fantasiosa ed irrealizzabile, in quanto il regolamento della Camera di Commercio vieta l'istituzione di categorie di periti ed esperti per le attività di cui alla Legge n. 166/1992 in materia di tecnica assicurativa e responsabilità civile nell'infortunistica stradale.

Il Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi non è espressione di un ordine professionale, ma è un mero elenco di soggetti con una determinata formazione nella materia della stima del danno derivante dai sinistri stradali.

A chiarimento di ciò, si evidenzia che nel ruolo predetto sono iscritti anche esercenti l'attività di "carroziere per auto", che certo non presuppone particolari conoscenze tecniche di rango ordinistico o scientifiche. L'estimo dei danni riconosciuto ai Periti Assicurativi è interdisciplinare, così come lo è per Ingegneri e Periti Industriali. Ma ai primi non è consentita l'iscrizione negli Albi dei CTU dei tribunali, in quanto l'iscrizione al ruolo non costituisce un titolo valido a norma degli artt. 13 e 15 disp. att. c.p.c.

Infine, la ricostruzione dinamica dei sinistri con applicazioni della fisica e redazione dei rilievi geometrici, spetta, invece, all'Ingegnere ed al Perito Industriale, ai quali è attribuita competenza riservata, anche se, tra loro, parallela. In presenza di un trattamento indistinto tra Periti Assicurativi e Professionisti Ingegneri e Periti Industriali iscritti nei rispettivi Albi, si renderebbe necessario sollevare una questione di costituzionalità degli articoli sopra citati delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Inoltre, le suddette norme affermano in sostanza che debba essere riconosciuta al Presidente del Tribunale ordinario la responsabilità di tenuta dell'albo, una volta che lo stesso sia stato istituito presso il suo ufficio.

A questa specifica titolarità sono poi correlati ai sensi dell'art. 17 Disp. att. c.p.c. l'obbligo di assumere informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante, i compiti di revisione dell'albo previsti dall'art. 18 Disp. att. c.p.c., nonché il potere di vigilanza sui medesimi consulenti ai fini disciplinari, ai sensi dell'art. 19 Disp. att. c.p.c. e gli obblighi riconnessi all'instaurazione di un procedimento disciplinare di un consulente iscritto all'albo.

****.*.*.*****

6. Orientamento giurisprudenziale . Epocale sentenza del Tar del Lazio, Roma, Sez. I del 21 luglio 2015 n. 9947.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

Sulla questione, una recentissima sentenza del Tar del Lazio – Roma, Sez. I, n. 9947 del 21 luglio 2015, ha confermato l’annullamento dell’iscrizione nell’Albo dei CTU del Tribunale di Cassino di soggetti iscritti al Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Il Tar del Lazio ha accolto uno dei motivi di doglianza, ritenendolo assorbente degli altri, articolati dall’azione giudiziaria congiunta del CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del CNPI, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, rappresentati in giudizio dallo scrivente, basando le proprie conclusioni sulla illegittima partecipazione di un rappresentante dell’ISVAP (oggi, IVASS) al Comitato operante presso il Tribunale, chiamato a decidere sui titoli e requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del giudice, ex art. 14 disp. att. c.p.c. *“E’ sufficiente la mera presenza all’interno del comitato per invalidare l’intero processo logico-valutativo che è alla base della determinazione collegiale”* (in termini, Tar Lazio n. 9947/2015).

I due Consigli Nazionali avevano anche evidenziato che, secondo l’art. 15 disp. att. c.p.c., possono ottenere l’iscrizione nell’albo dei CTU coloro che siano *“forniti di speciale competenza tecnica ... e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”*⁷.

Oggi, il requisito è pacificamente da intendersi nel senso di appartenenza al Consiglio dell’Ordine/Collegio professionale corrispondente⁸.

Il Presidente del Tribunale di Cassino, invece, aveva formato il comitato ex art. 14 disp. att. c.p.c., includendovi il rappresentante dell’ISVAP (ora IVASS), intendendo tale figura come *“il rappresentante della categoria dei soggetti iscritti al Ruolo dei periti assicurativi disciplinato dagli articoli 156 e ss. Del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209”* (Codice delle Assicurazioni).

Ebbene, secondo il giudice amministrativo di primo grado (la sentenza, in quanto non impugnata, è definitiva), è evidente che *“il rappresentante dell’ISVAP ... non possa essere qualificato come un soggetto designato dal Collegio o Ordine professionale, e dunque espressione degli iscritti, ma è un rappresentante del soggetto a cui è attribuito il controllo sul suddetto ruolo”*.

“Come prospettato in ricorso, pertanto, la sua presenza, a prescindere dalla qualificazione del collegio quale perfetto o imperfetto, ha determinato l’illegittimità della deliberazione adottata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “nei collegi, sia perfetti che imperfetti, la partecipazione di soggetti estranei, ovvero di persone che non fanno parte della loro composizione quale prevista tassativamente dalla normativa di riferimento (v. artt. 13 e ss. Disp. Att. c.p.c.) costituisce vizio di composizione degli organi e ne inficiagli atti deliberativi, per la possibilità che tali soggetti siano in grado di influenzare in qualche modo la volontà dei Collegi e dei suoi membri (cfr. ex coeteris, TAR Puglia, Lecce Sez. II, 24 gennaio 2006 n. 470; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 05 aprile 1996, n. 96)”.

⁷ Le associazioni professionali sono state soppresse con il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 269. Le relative funzioni sono ora devolute ai Consigli degli ordini e dei Collegi, in virtù dell’art. 1 D.lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382.

⁸ Che non si tratti di una nuova categoria professionale e, conseguentemente, di un nuovo Albo, si ricava innanzitutto dal principio codificato dall’art. 2229 cod.civ. comma 2, in base al quale l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alla competenza degli Ordini professionali, mentre, nella specie, la tenuta del ruolo e tutti i connessi poteri sono attribuiti all’ISVAP (ora IVASS), che non è altro che un istituto di controllo e vigilanza sulle assicurazioni private e non di un ordine professionale, di cui all’art. 2229 cod. civ.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

In altre parole, poiché del Comitato, istituito presso il Tribunale, che ha deciso di non escludere dall'albo dei CTU di Cassino i periti assicurativi, era stato chiamato a far parte un soggetto – il rappresentante ISVAP – che non è rappresentativo degli iscritti, ma di un organismo cui era affidata la mera vigilanza sul Ruolo dei periti assicurativi, ogni decisione assunta da quel comitato è da ritenersi irrimediabilmente viziata.

Viene, quindi, di conseguenza e logicamente smentita e spazzata via quella ricostruzione – sostenuta, come detto, nel caso di specie, dal Presidente del Tribunale di Cassino, in base alla quale il D.lgs. 209/2005 avrebbe istituito un nuovo Ordine e una nuova categoria professionale, quella dei “*periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti*”, individuando nell'IVASS il rappresentante legale degli interessi esponenziali dei periti assicurativi stessi.

La sentenza n. 9947/2015 del TAR del Lazio invece, affiancandosi alla più risalente sentenza n. 76/2001 del Tar Sicilia, Catania, smentisce esplicitamente che l'ISVAP (ora, IVASS), in quanto ente deputato a vigilare sul Ruolo nazionale dei Periti assicurativi, possa rivestire il ruolo di rappresentante degli iscritti ad un Ordine professionale: l'IVASS è un soggetto cui è affidata la “*mera vigilanza sul Ruolo*”, ma non è un Ordine!

Corollario di tale affermazione in diritto, è che i periti assicurativi non possono essere assimilati agli iscritti ad un Ordine o Collegio professionale, i cui rappresentanti sono gli unici soggetti individuati dalla legge e legittimati a partecipare alle adunanze del Comitato ex art. 15 disp. att. c.p.c. per decidere sui requisiti di accesso agli albi dei C.T.U. dei Tribunale e delle Procure.

Va da sé, che, ove mai fosse necessario ribadirlo, solamente i rappresentanti delle Professioni costituite in Ordini e Collegi siano chiamati a far parte del Comitato predetto per l'iscrizione all'albo dei C.T.U. dei Tribunali.

Sicché, non è possibile mantenere l'iscrizione all'albo dei C.T.U. dei periti assicurativi, iscritti al Ruolo nazionale dei periti assicurativi in base al D. Lgs. 209/2005, senza essere contemporaneamente iscritti nell'albo di una professione regolamentata (Ingegneri e Periti Industriali) nella materia dell'accertamento e della stima dei danni derivanti della circolazione stradale.

A ciò vanno aggiunte le conclusioni infrascritte, che confermano l'assunto che a Ingegneri e periti industriali non è preclusa la possibilità di stimare ed accertare l'entità dei danni derivanti da sinistri stradali e dai natanti, in quanto detta competenza tecnica è prevista dai rispettivi regolamenti professionali, come si evince dalle stesse norme che ammettono tali professionisti agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione⁹, nonché dagli stessi rispetti ordinamenti professionali.

⁹ A tal fine, è utile ricordare che “la giurisprudenza penale, nell'esaminare la questione della legittimo esercizio di un'attività professionale, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ha osservato che la finalità della norma di cui all'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione) è che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità culturali richieste dalla legge. Ne deriva che la tutela penale in questione si estende soltanto agli atti “propri” o “tipici” delle suddette professioni” (così, Cass. Civ. Sez. III, n. 7023/99, cit).

“L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista. Entro detti limiti, il professionista può compiere anche attività che non siano tipiche della sua professione,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

7. Conclusioni

Per questi motivi, non è possibile escludere dal novero dei professionisti abilitati ad accertare e stimare il danno derivante dagli incidenti stradali Ingegneri e Periti Industriali, i quali sono in possesso delle conoscenze specifiche, previste in maniera tipica e riservata in via concorrente, alla redazione di tali rilievi.

Ne deriva con chiarezza che Ingegneri e Periti Industriali conoscono non solo dell'*an* ovvero della causa generatrice dell'evento (potendo così definire – oltretutto – il perché si è verificato un determinato sinistro), ma anche del *quantum*, derivante dai costi del danno derivante dall'evento.

Ne consegue, in modo inequivocabile che gli Ingegneri ed i Periti Industriali possono espletare la loro professione nel campo dell'infortunistica stradale occupandosi sia della ricostruzione dinamica, causale e cinematica che della valutazione del danno derivante dal sinistro stradale, senza alcun obbligo di iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi, essendo sufficiente, per legge, la sola iscrizione nel rispettivo albo professionale.

Tali attività, ovviamente, possono essere esercitate anche qualora il professionista sia nominato consulente tecnico d'ufficio o consulente di parte.

Si ricorda, infine, che, come ampiamente approfondito, i periti assicurativi iscritti al ruolo nazionale, a differenza degli ingegneri e dei periti industriali, non hanno alcun titolo, né legislativo né rappresentativo, per essere registrati nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio; pertanto, il giudice potrà provvedere alla loro nomina quali consulenti d'ufficio (si badi, solo in relazione ad una attività di stime del danno e non certamente per la ricostruzione dinamica del sinistro) unicamente dopo aver posto in essere le formalità di cui all'art. 22 disp. att. c.p.c., a meno che essi vantino l'iscrizione all'ordine professionale degli Ingegneri o dei Periti Industriali.

ma che siano state valutate nell'ambito della sua abilitazione professionale e siano funzionalizzate appunto all'oggetto della professione, salvo che non siano espressamente riservate ad altre professioni in ogni caso" (Cass. Civ. ult. cit.).